

Banca - Tribunale di Milano: formula per l'usurarietà e sul riparto dell'onere probatorio in merito alle rimesse solutorie

01 Giugno 2018
Studio Mascellaro Fanelli

Il **24 maggio 2018**, il **Tribunale di Milano** ha pubblicato la sentenza n. 5864/18, con cui ha precisato **tre profili di gran rilievo in materia** di: *a) formule di calcolo applicabili in materia antiusura; b) nullità della perizia attorea inosservante della formula indicata dalla Banca d'Italia per la verifica del superamento dei tassi soglia e conseguentemente non ammissione della ctu perché esplorativa; c) non obbligo della banca di provare le rimesse solutorie.*

Recisamente il Tribunale meneghino ha dichiarato infondata la contestazione mossa dalla società correntista in ordine all'applicazione di interessi usurari, perché articolata in base ad una formula differente da quella adottata dalla Banca d'Italia.

Conseguentemente, da qui due rilievi importanti: è stata dichiarata inattendibile la perizia di parte attorea articolata su formule dissimili da quelle indicate dalla Banca d'Italia per la verifica dell'usurarietà; è stata giudicata inammissibile, in quanto esplorativa, la richiesta consulenza tecnica di ufficio.

Punto di grande rilievo della sentenza è la definizione **dell'onere probatorio ex articolo 2697 del codice civile in merito alle rimesse solutorie, onere che “non deve gravare sulla banca”**. Viene infatti statuito che avendo la banca eccepito opportunamente la prescrizione ed essendo stata parte attrice inerte per il relativo tempo decorso il quale la prescrizione resta eccepibile, la banca “*non sia chiamata ad individuare quali rimesse siano solutorie*”.

Fa di più il Tribunale milanese: stabilisce in capo al correntista l'onere di provare l'esistenza di affidamenti ed evidenziare le rimesse ripristinatorie della quota utilizzabile dell'affidamento in conto corrente.

Pertanto, il suddetto Tribunale ha condannato la correntista al pagamento del saldo debitore del conto corrente.

(Tribunale di Milano, Sentenza 24 maggio 2018, n. 5864)

Per visualizzare il testo della sentenza clicca [qui](#).

TAG: banca, onere probatorio, Usura, Diritto bancario

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere

(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.